Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Giovedì, 28 dicembre — Numero 303

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 26; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1550 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda del Demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923, allegato al presente stato di previsione ai termini dell'art. 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

STATO DI PREVISIONE della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Numero	Capitoli – Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I. Spesa ordinaria	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1.	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, assegni ed indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1.697.500 —
2.	Personale straordinario ed avventizio per i servizi ordinari del Ministero - Retribuzioni, assegni, ed indennità di residenza in Roma) (Spese fisse)	23.200 —
3.	Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	60.000 —
4.	Compensi per lavori o servizi straordinari di qualsiasi natura al personale di ruolo e fuori ruolo, di ogni specie, comunque retribuito, ed appartenente al Ministero, o ad altre Amministrazioni dello Stato - Indennità speciali agli addetti dell'ufficio della cifra e del telegrafo	133.400 —
5.	Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura per l'esecuzione di provvedimenti legislativi riguardanti il credito agrario	46.700 —
6.	Indennità di tramutamento agli impiegati e funzionari in genere dell'Amministrazione centrale e provinciale	30 000 —
7.	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti di ruolo, straordinari ed avventizi dell'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	21.000 —
8.	Sussidi ad impiegati, uscieri ed inservienti bisognosi, già appartenenti all'Amministrazione centrale e provinciale e loro famiglie	33.000 —
9.	Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo	100.000 —
10.	Spese pel funzionamento del Consiglio superiore delle miniere	50.000 —
11.	Ispezioni e missioni all'interno ed all'estero nell'interesse dei vari servizi del Ministero e rappresentanze a Congressi e ad Esposizioni	800.000 —
12.	Fitto di locali e canoni d'acqua (Spese fisse)	117.910 —
13.	Spese d'ufficio per l'Amministrazione centrale e manutenzione ed adattamento dei locali dell'Amministrazione centrale - Spese per acquisto di pubblicazioni varie e spese postali - Acquito di libretti e scontrini ferroviari	250.000 —
14.	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	16 000 —
15.	Provvista di carta e di oggetti di cancelleria; rilegatura di registri e di libri; stampa di atti di Consigli, bollettini, circolari, modelli ed altre pubblicazioni per servizi del Ministero; pubblicazione del bollettino del Ministero e relativi estratti	160.000 —
16.	Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero (Spesa d'ordine)	8.000 —
17.	Telegrammi per l'estero e per l'interno (Spesa obbligatoria)	13.000 —
18.	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	2.150 —
19.	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	per memoria
20.	Spese casuali	20.000 —
		3.581.890 —
	Pensioni ed indennità.	
21.	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	900.000 —
22	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	7.500 —
23.	Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari (Spesa obbligatoria)	160.000 —
24.	Indennità in caso di licenziamento e di cessazione dal servizio per morte od altre cause, agli inservienti, al personale straordinario e alle rispettive famiglie	2.000 —
		1.069.500 —
	Agricoltura	
	I. — Affari generali.	
25.	Collezioni agrarie in Roma e concorso al Museo ed erbario coloniale	4.000 —
26.	Esposizioni, mostre agrarie e concorsi a premi - Acquisto di medaglie	20.000 —
27.	Sussidi e incoraggiamenti ad associazioni agrarie ed a cooperative agrarie di acquisto, di produzione e di vendita, ad altre Istituzioni intese a migliorare la condizione dei lavoratori dei campi e ad Enti che promuovono la fondazione di tali associazioni e cooperative	30.000 —
28.	Premi alle Istituzioni agrarie siciliane vincitrici dei concorsi di cui all'art. 24 della legge 29 marzo 1906, n. 100	18.000 —
29.	Contributo all'Istituto internazionale di agricoltura per la compilazione in italiano dei bollettini dell'Istituto medesimo	25.000 —
	II. — Industrie agrarie e patologia vegetale.	
30.	Stipendi agli ispettori delle malattie delle piante (Spese fisse)	60.000 —
31.	Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini, dell'olio d'olivo, dei burri dei for-	

maggi, del sommacco e dell'essenza di agrumi e concorso ad Enti che danno opera alla repressione delle frodi stesso . . . . 197.120 —

32. Esperienze agrarie, acclimazione, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e legnose escluse le viti americane - Sussidi a comizi agrari e ad altre associazioni ed istituzioni agrarie per le esperienze e le culture suddette; esperienze di concimazione e di produzione frumentaria . . . . 100.000 —

33. Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai Consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323) . . . . 150.000 —

34. Spese per l'applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica (per la parte che si riferisce alla gelsicoltura e bachicoltura) e spese per l'applicazione dell'art. 4 della suddetta legge . . . 500.000 —

35. Cattedre ambulanti di viticoltura ed enologia; studi ed esperienze riguardanti l'enologia e l'oleificio - Concorso ad Enti che danno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio - Premi e sussidi ad oleifici sociali e ad associazioni di olivicultori; funzionamento di cantine governative e di oleifici sperimentali; stazioni enotecniche all'estero . . . . . 400.000 —

36. Sussidi per diminuire le cause della pellagra 50.000 —

37. Acquisto, manutenzione, custodia, prestito ed altre spese per le macchine agrarie. . . . . 300.000 —

38. Entomologia e crittogamia - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per gli insetticidi e loro applicazione - Spese per la distruzione dei parassiti e degli altri nemici delle piante (Spesa obbligatoria) . . . . 70.000 —

39. Servizio fitopatologico - Osservatori regionali e uffici incaricati della vigilanza sul commercio delle piante vive e dei semi - Studi ed esperienze su malattie e nemici delle piante e sui mezzi per combatterle - Contributi e concorsi . . . . 80.000 —

40. Direttori ed assistenti di vivai di viti americane; enotecnici all'interno ed all'estero; direttori ed assistenti delle cantine sperimentali e direttori degli oleifici sperimentali (Spese fisse) . . . . 270.000 —

41. Stipendi ai delegati tecnici addetti ai Consorzi antifilosserici (decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918, n 879) (Spese fisse) . . . . . 200.000 —

42. Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474) (Spesa obbligatoria) . . . 300.000 —

43. Spese per i Consorzi antifilosserici secondo il testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474. Viticoltura; acquisto e coltivazione di viti americane; contributi e concorsi - Studi ampelografici - Spese di cui all'art. 4 della legge 26 giugno 1913, n. 786 . . . . 700.000 —

44. Applicazione delle leggi sulla caccia; protezione e propagazione della selvaggina; trasporti, sussidi, incoraggiamenti, esposizioni e concorsi . . . . 10.000 —

III. — Insegnamento agrario.

45. Stipendi, assegni ed indennità di residenza in Roma al personale dirigente, insegnante assistente e di segreteria delle scuole superiori di agricoltura, delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura (Spese fisse) . . . . 2,516.200 —

46. Assegni al personale amministrativo, tecnico ed inferiore, non di ruolo, delle scuole superiori di agricoltura, delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura . . . . 905.000 —

47. Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura (comprese le retribuzioni per la direzione dei gabinetti scientifici) delle stazioni agrarie e delle scuole pratiche e speciali di agricoltura. . . . . 3.837.374 —

48. Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, numero 3141, serie 3ª - Spese per l'azienda . . 930.000 —

49. Spese dipendenti da convenzioni speciali per servizi affidate alle Regie scuole pratiche e speciali di agricoltura e alle stazioni agrarie speciali e spese per completare l'arredamento delle scuole superiori di agricoltura, delle stazioni agrarie e delle scuole speciali e pratiche di agricoltura . . . . 107.000 —

50. Concorso dello Stato nella spesa per interessi sui mutui concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti a termine della legge 30 giugno 1907, n. 432, del decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1464, e del decreto 8 maggio 1919, n. 715 . . . . 50.000 —

51. Contributo a carico dello Stato nella spesa per la istruzione professionale dei contadini adulti (decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595). . . . . 537.400 —

52. Contributi, sussidi e spese a favore di Enti ed Associazioni agrarie per cinematografie di propaganda e di istruzione agraria e per acquisto diretto di apparati e films cinematografiche da cedere a scuole ed Istituti dipendenti o sussidiati dal Ministero di agricoltura 50.000 —

53. Spese, concorsi e sussidi fissi per stazioni, laboratori, scuole, colonie agricole, Accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione . 831.000 —

54. Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi e esperimenti . . . . 60.000 —

55. Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura . . . . 2.925.000 —

56. Posti e borse di studio e di tirocinio pratico in Istituti agrari all'interno ed all'estero; sussidi ad allievi bisognosi delle scuole di agricoltura in genere . . . . 175.000 —

57. Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi ad Istituti, ad associazioni e a biblioteche circolanti allo scopo di diffondere la istruzione agraria . . . . 15.000 —

58. Diffusione di pratiche razionali di gelsicellura e di bachicoltura (articolo 12 della legge 6 luglio 1912, n. 889) . . . . 100.000 —

IV. — Servizi zootecnici.

59. Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale dei depositi dei cavalli stalloni . . 4.000.000 —

60. Spese per il funzionamento dei depositi ed

alimentazione dei cavalli, comprese quelle di trasporto . . . . 5.300.000 —

61. Acquisto di cavalli stalloni e spese per gli incaricati dell'acquisto all'interno ed all'estero . . . . 2.000.000 —

62. Incoraggiamenti alla produzione cavallina. (Sovvenzioni ad Associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contributi per acquisti e per cessione di stalloni e di cavalle, a prezzi di favore, a Consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici) - Incoraggiamento alla produzione mulattiera. . . . . 800.000 —

63. Aumento e miglioramento della produzione degli animali bovini, ovini e suini; incremento dell'avicoltura; istituti zootecnici; depositi di animali miglioratori e stazioni zootecniche, incoraggiamenti all'industria del caseificio; esperimenti sul bestiame; libri genealogici per gli animali (stod-book e herd book). 1.227.750 —

V. Statistica agraria.

64. Statistiche agrarie - Indennità e rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'Amministrazione provinciale, a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei - Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario - Comitati provinciali e circondariali - Carte geografiche, istrumenti e oggetti diversi inerenti al servizio della statistica agraria comprese le spese di trasporto; mercuriali dei prodotti agrari . . . . 200.000 —

3[illegible].050.844 —

Colonizzazione e credito agrario.

65. Premi e incoraggiamenti alla colonizzazione interna, al bonificamento agrario, alla costruzione di case coloniche e alla sistemazione delle terre di piano e di colle. . . . . 200.000 —

66. Concorso nelle spese per combattere la malaria . . . . 100.000 —

67. Esecuzione della legge sul bonificamento dell'Agro romano (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni) . . . . 100.000 —

68. Estensione delle leggi sull'Agro romano ad altre regioni d'Italia . . . . 100.000 —

69. Spese per l'esecuzione del Regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1633, recante provvedimenti per l'incremento della produzione agraria e pel funzionamento dei Comitati di cui agli articoli 1 e 6 del decreto stesso . . 300.000 —

70. Assegni ed indennità, compresa quella di residenza in Roma per gli agenti giurati addetti alla sorveglianza del bonificamento dell'Agro romano (Regio decreto 13 giugno 1912, n. 607) . . . . 56.500 —

71. Contributo dello Stato pel pagamento di interessi su mutui per costruzione di case coloniche (art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177) . . . . 2.000.000 —

72. Contributo dello Stato a favore delle Casse ademprivili della Sardegna, nelle spese di vigilanza dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e dei Consorzi agrari non costituiti in forma cooperativa (articoli 11 e 12 del decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, numero 1592) . . . . 30.000 —

73. Spese per l'esecuzione delle leggi sui demani comunali nel Mezzogiorno, sugli usi civici e sui domini collettivi nelle provincie ex pontificie e dell'Emilia; bollettino feudale e stampa di esso . . . . 28.420 —

2.914.920 —

Foreste.

74. Stipendi, assegni ed indennità di residenza in Roma al personale forestale (Regi decreti 7 giugno 1920, n. 777 e 922) Spese fisse). . . . 14.572.800 —

75. Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277) . . . . 746.635 —

76. Stipendi ed assegni al personale addetto all'istruzione forestale (Spese fisse) . . . . . . 229.000 —

15.548.435 —

Miniere.

77. Stipendi ed indennità di residenza in Roma al personale del R. corpo delle miniere (Spese fisse) . . . . 675.285 —

78. Impianto e mantenimento di uffici minerari; acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti pel servizio minerario; indennità di reggenza . . . . 50.000 —

79. Stipendi ed assegni al personale dirigente ed insegnante della scuola mineraria di Caltanissetta, spese per il gabinetto di elettrotecnica ed assegno alla Giunta di vigilanza per le spese di ufficio (Spese fisse) . . . . 50.000 —

80. Concorsi fissi a scuole minerarie e sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie . . . . 100.000 —

875.285 —

Combustibili e servizi diversi.

81. Stipendi ed indennità di residenza in Roma al personale addetto all'ufficio geologico (Spese fisse) . . . . 217.000 —

82. Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno . . . . 100.000 —

83. Concorso nelle spese per opere di irrigazione 600.000 —

84. Studi, premi e sussidi per la utilizzazione agraria delle acque pubbliche e per la ricerca delle acque del sottosuolo - Studi, premi, sussidi ed altre spese per irrigazioni - Studi ed esperienze sul regime delle acque pubbliche . . . . 50.000 —

85. Stipendi ed indennità, compresa quella di residenza in Roma, al personale addetto al servizio geodinamico e meteorologico (Spese fisse) . . . . 212.300 —

86. Studi sui fenomeni dell'alta atmosfera, sulla

formazione delle nubi temporalesche e sui fenomeni relativi alle formazioni della grandine; contributo all'estero per le pubblicazioni delle osservazioni aeronautiche . . . . 25.000 —

87. Impianto e mantenimento di osservatori meteorici, magnetici e geodinamici, comprese le spese per acquisto, riparazione e trasporto di strumenti; concorso all'osservatorio astronomico e meteorologico di Catania e all'osservatorio centrale dell'Etna; sussidi ad osservatori sismici, meteorici, termoudometrici e di montagna ed a Capitanerie di porto: contributi a istituzioni e società intese al progresso degli studi meteorologici, geofisici e geodinamici . . . . 200.000 —

88. Spese per l'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica e pubblicazioni dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica; stampa di carte geografiche, cartoncini e prospetti occorrenti per il funzionamento degli strumenti e per la raccolta e lo spoglio delle osservazioni meteoriche e geodinamiche; acquisto di bollettini da distribuire ad osservatori ed a stazioni sismiche, e concorso nelle spese di pubblicazioni intese al progresso della meteorologia e della geodinamica, sostenute da Società scientifiche e da privati . . . . . . 80.000 —

1.484.300 —

Pesca.

89. Stipendi, assegni ed indennità di residenza in Roma al personale dei RR stabilimenti ittiogenici e del laboratorio centrale di idrobiologia applicati alla pesca - Stipendi e indennità di residenza in Roma ai capi guardapesca e agli agenti investigativi (Spese fisse) . 120 000 —

90. Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, per la pesca e l'acquicoltura (applicazione della legge sulla pesca, piscicoltura marina, lacuale e fluviale, impianto di nuovi stabilimenti ittiogenici; sistemazione e bonifica di acque pubbliche nell'interesse della piscicoltura e della pesca, trasporti, incoraggiamenti, esposizioni, concorsi e borse di studio), sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura, sovvenzione alla stazione idro-biologica di Milano, redazione delle carte peschereccie e dei portolani di pesca . . . . 222.400 —

91. Insegnamento professionale della pesca, indagini, studi, pubblicazioni di cui al titolo XII della legge 24 marzo 1921, n. 312 . . . . 110.000 —

92. Spese ordinarie per l'applicazione delle provvidenze a favore dell'industria peschereccia di cui al titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312 . . . . 300.000 —

752.400 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali.

93. Personale avventizio per i servizi straordinari del Ministero . . . . 3.000 —

94. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e R. decreto 3 giugno 1920, n. 737) . . . . 11.000.000 —

95. Indennità temporanea mensile al personale straordinario, avventizio ed assimilato, ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei RR. decreti 20 luglio 1919, n 1232, e 3 giugno 1920, n. 737 . . 300.000 —

96. Compensi agli impiegati collocati a riposo od esonerati (articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 16 agosto 1921, n. 1080) . . . . per memoria

97. Assegni agli impiegati collocati in disponibilità (articoli 7 e 8 della legge 13 agosto 1921, n. 1080) . . . . per memoria

98. Indennità agli avventizi licenziati ai sensi dell'art. 10 della legge 13 agosto 1921, n. 1080 . per memoria

11.303.000 —

Agricoltura.

99. Interessi a carico dello Stato sui mutui concessi ai Consorzi antifilosserici in forza della legge 26 giugno 1913, n. 786. (Spesa obbligatoria) . . . . 60.000 —

100. Spese per i provvedimenti diretti all'incremento ed al miglioramento della produzione zootecnica nazionale da sostenersi con parte del provento della quota spettante allo Stato sul contributo fisso di lire cinque a capo per ogni bovino sottoposto a macellazione (art. 2, lettera *a*, del R. decreto 15 aprile 1920, n. 577) per memoria

60.000 —

Colonizzazione e credito agrario.

101. Interessi del 2 per cento a carico dello Stato sulle anticipazioni concesse dalla Cassa dei depositi e prestiti alle Casse ademprivili della Sardegna . . . . 44.000 —

102. Interessi a carico dello Stato in misura non superiore al 2 per cento sui mutui concessi agli Enti agrari del Lazio ai sensi dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142 e alle Associazioni agrarie ed Enti di cui al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633 (Spesa obbligatoria) . . . . 100.000 —

103. Contributo dello Stato a favore delle sezioni di credito fondiario ed agrario presso l'Istituto Nazionale di credito per la cooperazione per concorso negli interessi sui mutui ipotecari per acquisti di terreni, per affrancazioni di livelli e di canoni e per miglioramenti e trasformazioni fondiarie (Spesa obbligatoria) . . . . 100.000 —

104. Concorso dello Stato in somma non superiore a L. 1.500 000 negli interessi di credito agrario esercitato dal Consorzio di Casse di risparmio e di Banche popolari nel Veneto, nella misura corrispondente alla differenza tra il tasso normale dello sconto ed al 4 per cento a carico dei prestatori (Spesa obbligatoria). . . . . per memoria

105. Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Basilicata e per la parte relativa al credito agrario (Spesa ripartita - 14ª rata). . 51.250 —

106. Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445, a favore della Calabria e per la parte relativa al credito agrario (Spesa ripartita - 14ª rata) . . . — 60.000 —

107. Concorsi a premi fra le Casse agrarie e rurali e fra i Consorzi agrari cooperativi in Liguria (Art. 8 della legge 6 luglio 1912, n. 802) (Spesa ripartita). . . . . — 20.000 —

108. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria) . . . . — 26.463 86

109. Quota d'interessi a carico del Ministero di agricoltura, sui mutui concessi a proprietari e ad acquirenti di terreni nell'Agro romano (art. 31 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647 e D. L. 24 aprile 1919, n. 662 (Spesa obbligatoria) . . — 180.000 —

110. Quota d'interesse a carico dello Stato sui mutui concessi ai proprietari ed agli enfiteuti della Sardegna (Spesa obbligatoria . . . . . — 20.000 —

111. Stipendi al personale delle cattedre ambulanti di agricoltura della Sardegna, della Basilicata e della Calabria; R. decreto 23 febbraio 1908, n. 266 e legge 16 luglio 1914, numero 665 (Spesa ripartita 15ª delle 19 rate) . — 362,820 —

112. Spese per l'esecuzione delle leggi 2 agosto 1897, n. 382 e 28 luglio 1902, n. 342, portanti provvedimenti per la Sardegna, modificate colla legge del 14 luglio 1907, n. 562 (Spesa ripartita - 16ª delle 45 rate) . . . . — 320,200 —

113. Spese per l'esecuzione delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133, e 19 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti speciali a favore della provincia di Basilicata e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 19ª delle 20 rate) . . . . — 155.200 —

114. Spese per l'esecuzione delle leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445, portanti provvedimenti per la Calabria e per la parte relativa all'agricoltura (Spesa ripartita - 16ª delle 20 rate). . . . . — 150.900 —

1.590.833 86

Foreste.

115. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale di Stato (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277) (12ª rata) . . . . — 550.000 —

116. Somma da versare alla Cassa dei depositi e prestiti per conto dell'azienda del demanio forestale di Stato in applicazione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442 e 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita) . . . . — 4.400.000 —

4.950.000 —

Miniere

117. Premi di escavazio e dei fori di trivellazione dei pozzi di petrolio (art. 2 della legge 19 marzo 1911, n. 250) (Spesa ripartita - 12ª delle 16 rate) . . . . — 250.000 —

Combustibili e servizi diversi

118. Riserva di strati acquiferi nel sottosuolo e perforatura di pozzi artesiani nel Regno . . — 200.000 —

119. Concorso al Ministero della guerra nella spesa occorrente per la revisione della carta topografica della Sicilia e per quella toponomastica della carta d'Italia e concorso nella spesa per la carta geologica del mondo alla scala di un milionesimo . . . . — 6 000 —

120. Spese per la Commissione Reale di cui all'art. 1 della legge 17 luglio 1910, n. 482, per gli studi e proposte relative ad opere di irrigazione di terreni . . . . — 100.000 —

306.000 —

Pesca.

Cap. n. 121. Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per l'industria peschereccia occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312. — 5.000 000 —

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

I. — Acquisto di beni.

Cap. 122. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, (Spesa obbligatoria). . — per memoria

II. — Accensione di crediti.

123. Mutui ai Consorzi antifilosserici allo scopo di porli in grado di effettuare la piantagione delle vigne e piante madri, destinate a produrre legno americano per ricostruzione dei vigneti invasi o distrutti dalla filossera (legge 26 giugno 1913, n. 785 - Spesa ripartita). . . . . . — 3.000.000 —

124. Mutui ai proprietari che hanno assunto l'obbligo di eseguire le opere di bonificamento, secondo l'art. 30 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e della legge 20 agosto 1921, n. 1177. . . . . — 50.000.000 —

125. Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'art. 2 della legge 10 gennaio 1915, n. 107, riguardante le irrigazioni . . . . — per memoria

126. Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500.000 annue agli Enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli Istituti sovventori di mutui (art. 5 del decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1142) e alle Associazioni ed Enti di cui al decreto-legge 2 settembre 1919, n 1633, ... — per memoria

53.000.000 —

III. — Estinzione di debiti.

Cap. n. 127. Annualità spettante alla Cassa di ri-

sparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271). (Spesa ripartita - 8ª delle 50 rate) 105.101 80

Cap. n. 128. Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per la estinzione del mutuo contratto per la spesa di costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero (legge 17 luglio 1910, n. 548) (Spesa ripartita - 8ª delle 10 rate). 212.449 92

Cap. n. 129. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi ai Consorzi antifillosserici in base alla legge 26 giugno 1913, n. 786 (Spesa obbligatoria). per memoria

Cap. n. 130. Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per la estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del Campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, numero 1463). . . . . per memoria

131. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonificamento dell'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 652 (Spesa d'ordine) . . . . per memoria

132. Somma dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari e dagli enfiteuti della Sardegna, in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni della legge 16 luglio 1914, n. 665 (Spesa d'ordine) . . . . per memoria

317.554 72

Categoria IV. — *Partite di giro.*

133. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative. . 287.087 20

Riassunto per titoli

TITOLO I.

Spesa ordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali	3.581.890 —
Pensioni ed indennità	1.069 500 —
Agricoltura.	30.050.844 —
Colonizzazione e credito agrario	2.914.920 —
Foreste	15.548.435 —
Miniere	875.285 —
Combustibili e servizi diversi	1.481.300 —
Pesca	752.400 —
Totale della categoria I della parte ordinaria	56.277.574 —

TITOLO II.

Spesa straordinaria

Categoria I. — *Spese effettive.*

Spese generali	11.303.000 —
Agricoltura	60.000 —
Colonizzazione e credito agrario	1.590.833 86
Foreste	4.950.000 —
Miniere	250.000 —
Combustibili e servizi diversi	306.000 —
Pesca	5.000.000 —
Totale della categoria I della parte straordinaria	23.459.833 86

Categoria III. — *Movimento di capitali.*

Acquisto di beni	per memoria
Accensione di crediti	53.000.000 —
Estinzione di debiti.	317.554 72
Totale della categoria III della parte straordinaria	53.317.554 72
Totale del titolo II (Spesa straordinaria) . . .	76.777.388 58
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie	133.054.962 58
Categoria IV. — *Partite di giro*	287.087 20

Riassunto per categorie

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	79.737.407 86
Categoria III. — Movimento di capitali	53.317.554 72
Totale delle spese reali . . .	133.054.962 58
Categoria IV. — Partite di giro	287.087 20
Totale generale . . .	133.342.049 78

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

APPENDICE allo stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-923.
(Art. 14 della legge 2 giugno 1910, n. 277).

STATI DI PREVISIONE dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dell'Azienda del demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1922 al 30 giugno 1923.

Capitoli — Numero	Capitoli — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1922 al 30 giugno 1923
	TITOLO I. Entrate ordinarie.	
	Categoria I. — *Entrate ordinarie.*	
1.	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	2.000.000 —
2.	Redditi di eventuali dotazioni o lasciti . . .	per memoria
3.	Reddito delle foreste demaniali inalienabili	6.500.000 —
4.	Reddito delle foreste demaniali, già amministrate dal Ministero delle finanze . . .	350,000 —
5.	Reddito delle foreste acquistate dall'Azienda del demanio forestale di Stato	1.500.000 —
6.	Concorso dello Stato inscritto nella parte or-	

dinaria del bilancio del Ministero di agricoltura . . . . 746.635 —

7. Contributo delle Provincie, pel mantenimento del personale di custodia delle foreste 701.142 64

8. Provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto agli agenti scopritori (articolo 15, comma c) della legge 2 giugno 1910, n. 277) . . . . 450.000 —

9. Entrate ordinarie diverse . . . . 280.000 —

Totale delle entrate effettive ordinarie 12.527.777 64

TITOLO II.

Entrate straordinarie

Categoria I — *Entrate effettive.*

10. Concorsi dello Stato secondo lo stanziamento fatto nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura pel 1922-1923, per effetto delle leggi contenenti provvedimenti speciali:

a) per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133 e 9 luglio 1908, n. 445) . . . . 300.000 —

b) per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255 e 9 luglio 1908, n. 445) . . . . 250.000 —

550.000 —

11. Concorso dello Stato secondo lo stanziamento fatto nel bilancio del Ministero d'agricoltura quale 10ª rata del fondo stabilito dalla legge 21 marzo 1912, n. 442, per la sistemazione idraulico-forestale e dei bacini montani e quale 2ª rata del contributo secondo la legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita) 4.400.000 —

12. Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'articolo 16, comma *c*) della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277 . . . . per memoria

13. Entrate diverse ed eventuali . . . . 230.000 —

Totale delle entrate effettive straordinarie 5.180.000 —

Categoria II — *Movimento dei capitali.*

14. Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'art. 17 della legge 2 giugno 1910, n. 277 . . . . per memoria

15. Prestito delle Provincie per anticipazione delle somme occorrenti per i rimboscamenti e rinsaldamenti di bacini montani (articolo 23 della legge 2 giugno 1910, n. 277) . per memoria

16. Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate . . . . per memoria

17. Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'azienda del demanio forestale . . 3.724 166 66

Totale del movimento di capitali dell'entrata 3.724 166 66

Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi.*

18. Entrate dei demani comunali delle provincie napoletane e siciliane amministrate dalla azienda (art 21 della legge 2 giugno 1910, numero 277) . . . . per memoria

19. Categoria IV. — *Partite di giro* . . . . per memoria

Riassunto delle entrate

Categoria I. — Entrate effettive:	
a) ordinarie	12.527.777 64
b) straordinarie	5.180.000 —
Totale . . .	17.707.777 64
Categoria II. — Movimento di capitali	3.724.166 66
Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	per memoria
Categoria IV. — Partite di giro	per memoria
Totale generale delle entrate . . .	21.431.944 30

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

TITOLO I.

Spese straordinarie

Categoria I. — *Spese effettive*

1. Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'azienda:

a) Imposte, sovrimposte, tasse e contributi	660.000 —	
b) Censi, canoni ed altre prestazioni passive	40.000 —	
c) Manutenzione ordinaria di fabbricati, di opifici, di strade, di siepi, di fossi, ecc.	593.000 —	
d) Custodia delle foreste, spese per la prevenzione degli incendi e per la distruzione di animali nocivi	208.000 —	
e) Rilievi tassatori e topografici, progetti, delimitazioni e confinazioni	136.000 —	
f) Potature, ripuliture e diradamento	18.000 —	
g) Allestimento di prodotti forestali ed esercizio dei relativi opifici	444.000 —	
h) Amministrazione di poderi	21.000 —	
i) Assicurazione di operai contro gl'infortuni	100.000 —	
		2.220.000 —

2. Incoraggiamento alla silvicoltura:

a) Contributi ai Consorzi di rimboschimento	1.000.000 —
b) Premi e sussidi per rimboschimenti	80.000 —
c) Governo dei vivai e distribuzione di semi e di piantine	1.700.000 —
d) Propaganda forestale, Congressi forestali	110.000 —

e) Spese per l'applicazione

degli articoli 2 e 4 del decreto Luogotenenziale 2 settembre 1917, n. 1605, riguardante la difesa e l'incremento del patrimonio boschivo nazionale . . . 50.000 —

2.940.000 —

3. Incoraggiamento alle piccole industrie forestali . . . . 15.000 —
4. Catasto agrario forestale: accertamento dei terreni per la compilazione dei piani economici; statistica forestale . . . . 100.000 —
5. Istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento; ricerche e studi silvani) . . . . 900.000 —
6. Indennità di varia natura . . . . 700.000 —
7. Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552) . . . . 163.260 —
8. Indennità di tramutamento al personale forestale . . . . 150.000 —
9. Compensi per lavori straordinari e gratificazioni . . . . 250.000 —
10. Sussidi a funzionari bisognosi dell'Amministrazione forestale e loro famiglie . . . . 25.000 —
11. Sussidi a funzionari bisognosi già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie . . . . 50.000 —
12. Consigli, Commissioni e Comitati . . . . . . 24.000 —
13. Gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni . . . . 900.000 —
14. Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per diserzione d'asta e per altre cause e spese relative incontrate . . . . 10.000 —
15. Fitto di locali . . . . 350.000 —
16. Stampa di atti, di relazioni e di modelli per l'Azienda forestale, carta, registri, oggetti di cancelleria e rilegature diverse . . . . . . 150.000 —
17. Mantenimento e adattamento dei locali degli uffici; acquisto e riparazione di mobili, strumenti, bardature, armi e munizioni; spese postali, telegrafiche, telefoniche e altre spese per gli uffici; servizio sanitario ed altre spese per il personale addetto alle foreste dell'Azienda:
    A) Spese postali, telegrafiche, telefoniche, di trasporti; acquisto di pubblicazioni ed altre spese d'ufficio . . . . . 90.000 —
    B) Mantenimento ed adattamento dei locali degli uffici 40.000 —
    C) Acquisto e riparazioni di mobili . . . . 50.000 —
    D) Bardature, armi e munizioni . . . . 160.000 —
    E) Servizi sanitari, medicinali ed altre spese di assistenza sanitaria . . . . 10.000 —

350.000 —

18. Aggio ai ricevitori del registro per le riscossioni effettuate nell'interesse dell'Azienda 10.000 —
19. Spese di liti . . . . 12.000 —
20. Restituzione di somme indebitamente introitate . . . . 50.000 —
21. Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti . . . . 10.000 —
22. Parte del provento delle foreste demaniali inalienabili spettante allo Stato . . . . 600.000 —
23. Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatesi nel biennio 1908-909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola cultura forestale 52.684 30

Totale delle spese effettive ordinarie 10.031.944 30

TITOLO II.

Spese straordinarie

—

Categoria I. — *Spese effettive.*

24. Spese in esecuzione delle leggi speciali:
    a) per la Basilicata (leggi 31 marzo 1904, n. 140, 19 aprile 1906, n. 133, e 9 luglio 1908, n. 445) . . . . 300.000 —
    b) per la Calabria (leggi 25 giugno 1906, n. 255, e 9 luglio 1908, n. 445) . . . . 250.000 —

550.000 —

25. Spese in esecuzione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177, per le sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita) . . . . 4.400.000 —
26. Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianti di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda . . . . 3.000.000 —
27. Impianto e ampliamento dei vivai forestali 300.000 —
28. Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda . . . . 950.000 —
29. Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani (R. decreto 6 maggio 1915, n. 589) ed istituzione di cattedre di alpicoltura, in applicazione dell'art. 32 della legge 2 giugno 1910, n. 277 . . . . 500.000 —
30. Spese per l'applicazione dell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 4 ottobre 1917, n. 1605, relativo alla difesa ed all'incremento del patrimonio boschivo nazionale (4ª delle cinque rate) . . . . 100.000 —
31. Interessi a carico dell'Azienda del demanio forestale e da corrispondersi alla Cassa dei depositi e prestiti sui mutui concessi ai Comuni pel miglioramento dei pascoli montani (R. decreto 6 maggio 1915, n. 589) . . . . . . per memoria
32. Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese . . . . 400.000 —

Totale delle spese effettive straordinarie . . . . . 10.200.000 —

Categoria II — *Movimento di capitali.*

33. Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del Demanio forestale di Stato . . . . 1.200.000 —
34. Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da Istituti di credito . . . . per memoria
35. Restituzione a Provincie delle somme dei prestiti fatti per accelerare i lavori di rimboscamento e di rinsaldamento . . . . per memoria
36. Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato . . . . per memoria

Totale del movimento di capitali della spesa . . . . 1.200.000 —

Categoria III. — *Operazioni per conto di terzi.*

37. Spese di gestione dei demani comunali della Provincie napoletane e siciliane affidati alla Azienda (articolo 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277) . . . . per memoria

Cap n. 39. Reddito netto dei demani comunali delle Provincie napoletane e siciliane da devolversi a favore dei Comuni proprietari (art. 24 della legge 2 giugno 1910, n. 277, ultimo comma . . . . per memoria

Totale delle spese per operazioni per conto di terzi . . . . —

Cap. n. 39. Categoria IV. — Partite di giro. . . . per memoria

Riassunto delle spese.

Categoria I. — Spese effettive:	
a) ordinarie	10.031.944 30
b) straordinarie	10.200.000 —
Totale . . .	20.231 944 30
Categoria II. — Movimento di capitali .	1.200.000 —
Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	per memoria
Categoria IV. — Partite di giro	per memoria
Totale generale delle spese . . .	21.431.944 30

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Riassunto dell'entrata e della spesa

Categoria I. — Spese effettive	20.231.944 30
Categoria I. — Entrate effettive	17.707.777 64
	— 2.524.166 66
Categoria II. — Spesa per movimento di capitali	1.200.000 —
Categoria II. — Entrata per movimento di capitali	3.724.166 66
	+ 2.524.166 66
Categoria III. — Spesa per operazioni per conto di terzi	per memoria
Categoria III. — Entrata per operazioni per conto di terzi	per memoria
Categoria IV. — Spese per partite di giro	per memoria
Categoria IV. — Entrata per partite di giro	per memoria

Riepilogo

Categoria I. — Entrata e spesa effettiva	— 2.524.166 66
Categoria II. — Entrata e spesa per movimenti di capitali	+ 2,524.166 66
Categoria III. — Entrata e spesa per operazioni per conto di terzi	per memoria
Categoria IV. — Entrata e spesa per partite di giro	per memoria
	»

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
TANGORRA.

Il numero 1636 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La ricerca e la coltivazione di sostanze minerali radioattive, qualunque sia il loro stato fisico, non possono essere intraprese senza l'autorizzazione dello Stato.

Art. 2.

Per la ricerca e la coltivazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati si applicano, fino a quando non sia emanata una legge mineraria per il Regno, e in quanto non è disposto dalla presente legge, il decreto-legge 18 luglio 1918, n. 1194, e le disposizioni emanate per il regime dei combustibili nazionali.

Al parere del Consiglio superiore delle miniere, prescritto dall'art. 12 del R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1605, è sostituito quello della Commissione istituita con l'art. 5 della presente legge.

Art. 3.

E' in facoltà del Ministero per l'agricoltura di dichiarare di pubblica utilità la espropriazione delle sostanze minerali radioattive e delle materie che le contengono, qualunque sia lo stato fisico delle materie stesse, assegnando al proprietario la indennità corrispondente alla utilità di cui è privato in conseguenza della espropriazione.

Qualora la indennità non sia accettata, la contestazione è deferita al giudizio di una Commissione arbitrale composta di un rappresentante nominato da ciascuna delle parti e di un terzo arbitro, che presiede la Commissione, nominato dal presidente del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Il Ministero di agricoltura ha facoltà di ricercare e coltivare direttamente le sostanze minerali radioattive.

Le ricerche e le coltivazioni possono essere fatte in economia e con la forma di gestione diretta o per appalto.

Per tali operazioni è riconosciuta al Ministero di agricoltura la prelazione su ogni altro richiedente, anche se proprietario o possessore delle sostanze e delle materie che le contengono, salvo i dovuti risarcimenti.

Art. 5.

La Commissione per le sostanze radioattive, istituita con decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 472, è mantenuta in vigore con la competenza stabilita dalla presente legge ed ha sede presso la Direzione generale dei combustibili e servizi diversi del Ministero di agricoltura.

La Commissione è scientificamente e tecnicamente autonoma.

Art. 6.

La Commissione è composta:

di un senatore del Regno eletto dal Senato;

di un deputato eletto dalla Camera dei deputati;

di quattro membri nominati con decreto Reale, su proposta del ministro per l'agricoltura, e scelti rispettivamente fra i cultori delle scienze fisiche-chimiche, geo-mineralogiche, medico-radiologiche e giuridiche.

Fanno parte di diritto della Commissione il direttore generale dei combustibili e servizi diversi, il direttore del R. Ufficio geologico e un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere.

Il presidente, scelto fra i sei membri elettivi, è nominato con decreto del ministro di agricoltura.

Il presidente e gli altri membri elettivi della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

Un funzionario del R. Ufficio geologico ed altro amministrativo della Direzione generale dei combustibili esercitano le funzioni di segretario.

Art. 7.

Spetta alla Commissione, oltre agli altri compiti indicati negli articoli precedenti e successivi, di dare parere:

a) sulle questioni riflettenti l'applicazione della presente legge e gli studi in genere sul materiale radioattivo;

b) sulle domande di ricerca e di coltivazione di minerali radiferi o di sostanze radioattive in genere;

c) sui progetti di ricerca e di coltivazione di minerali radiferi o di sostanze radioattive, o di elaborazioni di materie contenenti sostanze radioattive o derivati di esse sostanze, da eseguirsi direttamente dal Ministero di agricoltura;

d) sull'eventuale concessione all'industria privata delle ricerche e coltivazioni promosse dallo Stato;

e) sulle domande per esportazione delle sostanze radioattive.

La Commissione può fare ogni altra proposta al ministro per il pronto e migliore raggiungimento dei fini della presente legge.

Art. 8.

Le ricerche e le coltivazioni da eseguirsi direttamente dal Ministero di agricoltura sono disposte con ordinanza del ministro, previa pubblicazione del piano ed avviso ai possessori dei fondi.

Per tali lavori il Ministero, oltrechè valersi dei funzionari del R. ufficio geologico e del Corpo Reale delle miniere, può assumere personale tecnico e amministrativo e la mano d'opera necessaria.

Per il personale tecnico occorre il consenso della Commissione.

Art. 9.

I membri della Commissione per le sostanze radioattive, i funzionari del R. ufficio geologico e del Corpo Reale delle miniere, nonchè le persone a ciò delegate dal Ministero di agricoltura hanno facoltà di procedere a visite, indagini, prelevamenti di campioni di sostanze radioattive o presunte tali anche se già utilizzate per altri scopi, e di esaminare i lavori, gli impianti e i processi per le ricerche e le utilizzazioni.

Art. 10.

A qualsiasi possessore di sostanze e di preparati radioattivi, escluse le lenti radioattive e i preparati luminosi a base di radio applicati ad oggetti, è fatto obbligo della denunzia delle quantità e qualità possedute o importate, e degli eventuali trapassi di proprietà a qualsiasi titolo.

Il termine e le modalità per la denuncia saranno stabiliti col regolamento.

Nei rapporti dei possessori di cui al presente comma, è applicabile la disposizione dell'articolo 3.

Art. 11.

E' vietata l'esportazione di sostanze radioattive senza il permesso del Ministero di agricoltura che potrà anche procedere alla espropriazione dei quantitativi nei modi previsti dall'art. 3.

Art. 12.

Gli studi che si riferiscono al controllo della radioattività dei preparati, alla loro campionatura, alla preparazione per parte dello Stato dell'emanazione del radio, potranno essere affidati, su conforme parere della Commissione, agli Istituti fisici delle RR. Università o di altri Istituti superiori.

Parimenti le misure della radioattività di materiali naturali e le ricerche di indole chimica, quali la concentrazione delle sostanze radioattive, l'ottenimento di preparati radiferi, potranno essere affidate, sempre su conforme parere della Commissione, agli Istituti di chimica generale delle R. Università o di altri Istituti superiori.

Art. 13.

Il Ministero di agricoltura potrà fornire, su conforme parere della Commissione per le sostanze radioattive, agli Istituti scientifici che ne facciano richiesta, i mezzi per iniziare o proseguire ricerche e studi sulle sostanze radioattive.

Le richieste debbono essere accompagnate dal programma delle ricerche o di studi sulle sostanze radioattive o sulle materie che le contengono.

Art. 14.

I possessori di sostanze radioattive dovranno chiedere che la Commissione provveda per la misura e il campionamento di esse.

Le norme per le misure e i campionamenti saranno stabilite nel regolamento, che determinerà anche le tariffe per tali lavori e il modo di riscossione dell'ammontare.

Art. 15.

Il Ministero, su proposta della Commissione, provvederà per l'esame dei campioni di materiali contenenti sostanze radioattive per accertarne la radioattività e dei campioni di sostanze radioattive allo stesso scopo; e curerà di recuperare ed utilizzare e di dare norme e istruzioni per il recupero e la utilizzazione dei preparati a base di radio deteriorati o comunque divenuti non utilizzabili, anche se in possesso di privati o di Istituti scientifici o sanitari.

Art. 16.

Ogni offerta di acquisto di preparati radioattivi fatta allo Stato non potrà essere accolta senza il conforme parere della Commissione per le sostanze radioattive.

I preparati radioattivi di proprietà dello Stato o i loro derivati saranno distribuiti su parere conforme della Commissione, secondo le disponibilità e le esigenze rispettive, agli Istituti scientifici universitari, con precedenza assoluta a quelli annessi alle cattedre di radiologia ed elettroterapia.

Saranno inoltre distribuiti, secondo la convenienza, agli Istituti di assistenza sanitaria per cure a pagamento o gratuite.

Art. 17.

È vietato usare sostanze radioattive a scopo terapeutico se non vi sia prescrizione di un medico o chirurgo e senza il controllo di esso.

Art. 18.

Le infrazioni agli articoli 10 e 11 della presente legge sono punite con multa estensibile fino a lire 10.000.

Le infrazioni a tutte le altre disposizioni della legge stessa sono punite con multa fino a lire 5000.

In caso di infrazione accertata e giudicata, le quantità di sostanze radioattive, di materie che le contengono o di derivati, che si riferiscono alla infrazione, sono confiscate a favore dello Stato.

Art. 19.

Con decreto del ministro per l'agricoltura, sentita la Commissione per le sostanze radioattive, saranno date le norme per la esecuzione della presente legge.

Art. 20.

Per il conseguimento dei fini della presente legge, sono messi a disposizione del Ministero di agricoltura:

a) lo stanziamento annuo, in apposito capitolo del bilancio, della somma di L. 200.000;

b) i diritti per le misure e i campionamenti di cui all'art. 14;

c) i contributi fissi o temporanei che siano offerti da pubbliche Amministrazioni, da Istituti scientifici o da privati.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE CAPITANI D'ARZAGO
OVIGLIO — DE STEFANI — TANGORRA
DIAZ — GENTILE.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1654 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 62 e 63 del Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 62, comma 3°, del R. decreto 4 febbraio 1915,

n. 148, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale, è sostituito dal seguente:

« In caso di necessità, riconosciuta dal primo presidente della Corte, potranno anche destinarsi all'ufficio di presidente o di vice presidente i vice pretori, i conciliatori e i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie del distretto ».

Art. 2.

I commi 7° e 9° dell'articolo 63 del suindicato testo unico della legge comunale e provinciale sono rispettivamente modificati come segue:

Comma 7°: « Il segretario del seggio è scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale, fra persone residenti nella Provincia, e preferibilmente fra quelle residenti nel Comune, nelle categorie seguenti:

1° i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

2° i notari;

3° i segretari e i vice segretari comunali;

4° gli elettori del Comune che sappiano leggere e scrivere ».

Comma nono: « Il segretario deve essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti, se vi risiede, e in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti al personale civile dello Stato secondo le norme vigenti ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1646 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 1 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, e l'articolo 14 del regolamento approvato con il Regio decreto 21 dicembre 1903, n. 486, per la esecuzione della legge predetta;

Considerato che nel corso del trimestre dal 1° gennaio al 31 marzo 1922 venne disposto l'annullamento dell'annua rendita consolidata 4,50 per cento di L. 150,62 e la inscrizione di altra del consolidato 3,50 per cento di L. 117,15;

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per effetto delle conversioni eseguite dalla Direzione generale del debito pubblico nel trimestre 1° gennaio-31 marzo 1922, sono introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922, le seguenti variazioni:

al capitolo n. 4 « Antiche rendite consolidate nominative 4,50 per cento al netto, ecc. »:

In diminuzione: Interessi per i trimestri al 1° aprile ed al 1° luglio 1922 sulla rendita annua di lire 150,62 annullata con godimento dal 1° gennaio 1922 per conversione nel consolidato 3,50 % (1902) L. 75,31;

al capitolo n. 5 « Rendita consolidata 3,50 per cento al netto, ecc. »;

In aumento: Interessi per i trimestri al 1° aprile ed al 1° luglio 1922 sulla rendita annua di lire 117,15 inscritta con decorrenza dal 1° gennaio 1922 L. 58,57.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

TANGORRA.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1622. Regio decreto 16 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, la R. Accademia di scienze, lettere ed arti di Modena viene autorizzata ad accettare la donazione disposta a suo favore dal sig. Errico Caroli. La donazione stessa viene eretta in Ente morale col titolo « Premio Giovanni Caroli » e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1617. Regio decreto 16 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro della istruzione pubblica, viene aumentata la retta del Collegio delle Fanciulle di Milano.

N. 1618. Regio decreto 16 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'istruzione pubblica, viene approvato il nuovo statuto organico del R. Educandato « M. Adelaide » di Palermo.

N. 1619. Regio decreto 19 novembre 1922, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il Collegio Borromeo in Pavia viene eretto in Ente morale e n'è approvato lo statuto organico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10 della legge 25 maggio 1913, n. 517;

Veduto il titolo IV del regolamento approvato con D. L. 11 agosto 1918, n. 1652;

Veduta la domanda presentata dall'Amministrazione comunale di Abbiategrasso per ottenere l'autorizzazione ad applicare una soprattassa scolastica a carico degli alunni della locale scuola governativa, le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo;

Veduta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 21 agosto 1921;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale per le scuole medie di Milano, in data 16 agosto 1922;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Abbiategrasso è autorizzato ad applicare a proprio favore, ed a carico degli alunni della locale scuola tecnica governativa, le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo, una soprattassa non superiore alla tassa scolastica normale, a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10, comma 3°, della legge 25 maggio 1913, n. 517;

Veduto il titolo IV del regolamento approvato con D. L. 11 agosto 1918, n. 1652;

Veduta l'istanza con cui il comune di Chiavari chiede sia istituita una soprattassa a carico degli alunni di quelle scuole medie governative le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo;

Veduta la deliberazione di quel Consiglio comunale in data 28 giugno 1922;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale per le scuole medie di Genova in data 25 settembre 1922;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Chiavari è autorizzato ad applicare a proprio favore ed a carico degli alunni delle locali scuole medie governative, le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo, a decorrere dal 1° ottobre 1923, soprattasse non superiori alle tasse scolastiche normali.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 10, comma terzo della legge 25 maggio 1913, n. 517;

Veduto il titolo IV del regolamento approvato con D. L. 11 agosto 1918, n. 1652;

Veduta l'istanza con cui il comune di Empoli chiede che sia istituita una soprattassa a carico degli alunni di quella scuola tecnica governativa le cui famiglie dimorano fuori del Comune medesimo;

Vedute le deliberazioni di quel R. commissario in data 17 settembre e 30 novembre 1921;

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale per le scuole medie di Firenze in data 20 novembre 1921;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Empoli è autorizzato ad applicare a proprio favore ed a carico degli alunni della locale scuola tecnica governativa, le cui famiglie dimorino fuori del Comune medesimo, una soprattassa di L. 40 annue, a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 10 novembre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Casina (Reggio Emilia).

SIRE!

A seguito delle dimissioni date prima dal sindaco e dalla Giunta e poi da 19 sui 20 consiglieri, assegnati al comune di Casina, il prefetto di Reggio Emilia dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

E poichè tali dimissioni appaiono irrevocabili, in quanto in una seduta consiliare indetta dal commissario rimase deserta, mentre d'altra parte, nelle presenti condizioni dello spirito pubblico in quel Comune, non sembra opportuno convocare i comizi elettorali per la ricostituzione del Consiglio comunale, si rende indispensabile (anche allo scopo di conferire adeguati poteri alla provvisoria gestione), di procedere allo scioglimento del Consi-

glio comunale con la conversione in Regio dell'attuale commissario prefettizio.

A ciò provvede, sul conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nella seduta del 21 ottobre u. s., lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Casina, in provincia di Reggio Emilia, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. dott. Raffaelli Valentino è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BENITO MUSSOLINI.

Errata-corrige

Nel R. D. L. 16 novembre 1922, n. 1545, recante norme per i concorsi generali e speciali nelle scuole medie e normali, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* 5 dicembre volgente, n. 284, all'articolo 1°, 2° capoverso, è stato stampato « il terzo 2 e 3 dell'articolo 6 », invece che « il 2° e 3° comma dell'articolo 6 », come si legge nel testo originale e come qui si rettifica.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 18, primo comma, del testo unico di legge sugli spiriti 16 settembre 1909, n. 704, modificato dall'art. 3 del R. decreto-legge 5 marzo 1920, n. 208;

Visti gli articoli 118 e seguenti del regolamento sugli spiriti 25 novembre 1909, n. 762;

Visto il R. decreto 18 febbraio 1904, n. 61, che ammette l'industria della preparazione del collodio a godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato;

Visto il decreto Ministeriale 12 marzo 1904, n. 1957, che stabilisce la composizione del denaturante da adoperarsi per la preparazione suindicata;

Sentito il laboratorio chimico centrale delle Dogane e delle Imposte indirette;

DETERMINA:

Art. 1

Lo spirito impiegato per la disidratazione del cotone collodio, per godere delle agevolezze consentite all'alcool adulterato, deve essere denaturato con litri 1 di benzolo puro o, a scelta della Ditta interessata, con litri 0,6 di glicerina concentrata, per ogni ettolitro di spirito da denaturare.

Il benzolo e la glicerina dovranno essere forniti dalla Ditta senza diritto a rimborso di spesa.

Lo stabilimento dovrà essere soggetto a rigorosa vigilanza permanente da parte degli agenti della finanza, che dovranno presenziare alla operazione della disidratazione del cotone collodio ed a quella della distillazione e rettificazione dell'alcool ricuperato.

L'alcool ricuperato dovrà essere nuovamente adulterato coi suddetti denaturanti se dovrà servire per la disidratazione di nuovo cotone collodio, oppure coi denaturanti di cui all'art. 2 se dovrà servire per fare l'impasto di celluloide.

Art. 2.

Lo spirito da adibire alla vera e propria preparazione della celluloide potrà essere adulterato oltre che col denaturante speciale già concesso con decreto Ministeriale 12 marzo 1904, n. 1957, col denaturante seguente:

Acetone puro	litri	3
Olio di acetone leggiero	»	1
Alcool metilico grezzo	»	5

per ogni ettolitro di spirito da denaturare.

Art. 3.

Per le fabbriche fornite di apparecchi che permettono il ricupero, anche parziale, dell'alcool impiegato, quando la quantità di spirito ricuperata giornalmente non sia ad esclusivo giudizio dell'ufficio tecnico di finanza, tale da rendere indispensabile la vigilanza permanente, l'alcool proveniente dai ricuperatori dovrà essere raccolto in serbatoi chiusi e piombati, e, prima di essere rimesso in lavorazione, dovrà essere sottoposto all'esame di uno dei laboratori chimici delle Dogane e Imposte indirette, per determinare la quantità dei singoli elementi da aggiungere ad ogni ettolitro di spirito per integrarne la denaturazione.

Art. 4.

Il denaturante di cui all'art. 2 sarà fornito dal Laboratorio denaturanti di Milano al prezzo di L. 90 per ogni ettolitro di spirito da denaturare.

Roma, 23 dicembre 1922.

Il ministro
DE STEFANI.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Visto il decreto Ministeriale del 9 marzo 1920 col quale fu approvato e reso esecutorio il catasto del Consorzio irriguo di Val d'Arda con sede in Fiorenzuola d'Arda (provincia di Piacenza);

Visto i nuovi atti catastali redatti dal Consorzio stesso, i quali sostituiscono i precedenti approvati col citato decreto, ampliano l'estensione e modificano la distribuzione del comprensorio consorziale;

Riconosciuta la regolarità dei nuovi atti catastali, pubblicati nei termini di legge senza dar luogo a reclami;

Vista l'istanza in data 25 ottobre 1922, con la quale il presidente del Consorzio di Val d'Arda domanda che sia concessa al nuovo catasto ora pubblicato la prescritta esecutorietà;

Visto il testo unico 22 luglio 1920, n. 1154, ed il regolamento 28 febbraio 1886, n. 3733, sui consorzi d'irrigazione;

DECRETA:

È approvato e reso esecutivo il nuovo catasto del Consorzio irriguo della Val d'Arda pubblicato il 10 giugno 1922, presso la

sede del Consorzio in Firenzuola d'Arda (provincia di Piacenza) comprendente una superficie di ettari 7515 are 83 centiare 57 (ettari 7515.83.57) distribuita nei seguenti Comuni:

Comune di Alseno, ett. 2251,06,32.
Comune di Cadeo, ett. 1261,14,78.
Comune di Castellarquato, ett. 477,23,90.
Comune di Cortemaggiore, ett. 539,72,37.
Comune di Fiorenzuola, ett. 2986,66,20.
Totale ett. 7515,83,57

Roma, 6 dicembre 1922.

Il ministro
DE CAPITANI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9, libro I, del testo unico di leggi sull'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, approvato con R. decreto del 2 gennaio 1913, n. 453;

Visto l'articolo unico del R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1373, e col quale fu autorizzata la istituzione dei libretti al portatore per i depositi a risparmio nelle Casse postali;

Veduta la deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, presa nella sua adunanza del 28 novembre 1922;

Veduto il parere della Commissione di vigilanza espresso nella sua riunione del 22 dicembre 1922;

D'accordo col ministro delle poste e dei telegrafi e con quello per l'industria e il commercio;

DECRETA:

Il saggio d'interesse da pagarsi per l'anno 1923 sulle somme depositate nelle Casse postali a titolo di risparmio è fissato nei seguenti importi netti dell'imposta di ricchezza mobile, la quale rimane a carico della gestione delle Casse postali medesime:

il 2,76 per cento per i depositi su libretti nominativi;
il 2,52 per cento per i depositi su libretti al portatore.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 24 dicembre 1922.

Il ministro
A. DE STEFANI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduti gli articoli 9, libro I, 16 e 73, libro II, del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gli Istituti di previdenza, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453;

Sentito il Consiglio permanente di amministrazione della Cassa depositi e prestiti nella sua adunanza del 28 novembre 1922;

Veduto il parere della Commissione parlamentare di vigilanza della Cassa predetta in data 22 dicembre 1922;

DETERMINA:

L'interesse da corrispondersi durante l'anno 1923 sulle somme depositate dalla Cassa dei depositi e prestiti, e quello da riscuotere sui prestiti che verranno concessi o trasformati dalla Cassa stessa durante l'anno predetto, è stabilito come segue:

I. — *Interessi passivi.*

a) nella misura del tre per cento netto in ragione d'anno per i residui depositi di premio di riassoldamento e di surrogazione nell'armata e per quelli della stessa specie riflettenti l'esercito;

b) nella misura del 2,80 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di affrancazione di annualità, prestazioni, canoni, ecc.;

c) nella misura del 2,40 per cento netto in ragione d'anno per i depositi di cauzione di contabili, affittuari, appaltatori e simili;

d) nella misura del 2,50 per cento netto in ragione d'anno per i depositi volontari dei privati, dei corpi morali e dei pubblici stabilimenti;

e) nella misura del 2 per cento netto in ragione di anno per i depositi obbligatori, giudiziari ed amministrativi.

II. — *Interessi attivi.*

Nella misura del 5 per cento, in ragione d'anno, tanto per nuovi prestiti da concedersi a saggio ordinario, quanto per le trasformazioni dei prestiti già concessi.

Sui mutui per i quali lo Stato in base a disposizioni di legge, assume a suo carico tutto l'ammontare degli interessi, o una quota proporzionale di essi, oppure la differenza tra l'interesse a saggio di favore dovuto dagli Enti e l'interesse a saggio ordinario, la misura complessiva di questo è mantenuta nella ragione annua del 4 per cento.

Il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 24 dicembre 1922.

Il ministro
DE STEFANI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI.

Il giorno 20 corrente in Squillani, provincia di Avellino, è stata attivata al servizio pubblico, una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 21 corrente in Paese, provincia di Treviso, e il 22 corrente in Grumello Cremonese, provincia di Cremona, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche relativamente di 1ª e 3ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Stato maggiore generale del R. esercito

Brigadieri generali

Con R. decreto del 28 maggio 1922:

Manduca cav. Agostino, brigadiere generale, collocato a riposo dal 16 maggio 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Arma dei carabinieri Reali.

Colonnelli.

Con R. decreto dell'11 giugno 1922:

Rodda cav. Gondisalvo, colonnello, collocato a riposo dal 16 giugno 1922 per anzianità di servizio, ed inscritto nella riserva.

Tenenti.

Con R. decreto del 7 dicembre 1922:

Zoanni Giuseppe, tenente, trasferito nell'arma di artiglieri

servando la sua anzianità assoluta 15 gennaio 1920 dal dicembre 1922.

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 12 novembre 1922:

Brigida cav. Gaetano, colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, dal 10 settembre 1921, l'ufficiale poi è richiamato in servizio effettivo dal 10 marzo 1922.

Con R. decreto del 23 novembre 1922:

Caporaso Alberto, colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è prorogata dal 3 agosto 1922.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 23 ottobre 1922:

Garzone Giovanni di Antonio, tenente colonnello, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 16 dicembre 1922.

Con R. decreto del 12 novembre 1922

Modugno cav. Pasquale, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 12 luglio 1922.

Con R. decreto del 23 novembre 1922:

Tamburello cav. Carmelo, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa anzidetta è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 10 dicembre 1922:

Mach de Palmstein cav. Luigi, tenente colonnello in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, è revocato e considerato come non avvenuto il decreto 8 settembre 1922 nella parte che si riferisce alla proroga dell'aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio concessa all'anzidetto ufficiale.

Maggiori

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Bonfadini Carlo, maggiore, collocato in aspettativa per motivi speciali dal 16 agosto 1922.

Con R. decreto del 12 novembre 1922:

I seguenti maggiori in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio effettivo dalla data a fianco di ciascuno indicate:
Richeri cav. Attilio, dal 18 agosto 1922
Vanetti Manlio, dal 13 giugno 1922.
Belgrano Ettore, dal 19 agosto 1922.
Gengaro Daniele, maggiore, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 3 settembre 1922.
Brizzi Girolamo di Pasquale, maggiore, revocato e considerato come non avvenuto il R. decreto in data 6 agosto 1922 relativo al suo collocamento a riposo per infermità provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 16 novembre 1922:

Scuri Gian Domenico di Lorenzo, maggiore, collocato a riposo per infermità provenienti da cause di servizio dal 1° gennaio 1923.

Con R. decreto del 19 novembre 1922:

Carboni Giacomo, maggiore, l'anzianità relativa del detto ufficiale già dichiarato promovibile all'attuale grado, a scelta, viene stabilita nel senso che deve precedere il pari grado Sottile Emmanuele.

Con R. decreto del 23 novembre 1922:

Braida cav. Vittorio, maggiore, l'aspettativa del 26 aprile 1919 concessa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.
Alberani cav. Ottaviano, maggiore, l'aspettativa dal 3 febbraio 1921 concessa con decreto 1° aprile 1921 per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, è commutata in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

Con R. decreto del 10 dicembre 1922:

I seguenti maggiori sono collocati in posizione ausiliaria speciale, a loro domanda, dal 1° gennaio 1923:
Raggio Enrico — Coltafavi Francesco — Faffaelli Alessandro.

Con R. decreto del 14 dicembre 1922:

Bonfadini cav. Carlo, maggiore, in aspettativa per motivi speciali il R. decreto 13 agosto 1922 è rettificato nella parte che si riferisce al suo collocamento in detta aspettativa nel senso che egli deve intendersi collocato in tale posizione dal 25 dicembre, anzichè dal 16 agosto 1922.
Afeltra cav. Cesare, maggiore, in aspettativa per motivi speciali, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 16 gennaio 1923.

Capitani.

Con R. decreto del 12 novembre 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio sono richiamati in servizio effettivo dalla data a fianco di ciascuno indicate:
Dupaulop Francesco, dal 14 maggio 1922.
Brunetti Arturo Enrico, dal 1° agosto 1922.
Proietti Elio, dal 25 marzo 1921.
Pedicini Gaetano, dal 22 agosto 1922.
Giancastro Pasquale, dal 17 gennaio 1922.
Casella Alberto, dal 16 agosto 1922.
Zanussi Giacomo, dal 30 maggio 1922.
Gioia Vittorio, dal 21 settembre 1922.
Frantina Arturo, dal 30 settembre 1922.
Gallani Armando, dal 26 maggio 1922.
Giangreco Leonardo, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 15 marzo 1922. L'ufficiale poi è richiamato in servizio effettivo dal 27 giugno 1922.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevute (1ª *pubblicazione*) (Elenco n. 19).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2681 — Data della ricevuta: 9 dicembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — **Intestazione della ricevuta:** Oliva Maria-Domenica di Biagio — **Titoli del debito pubblico:** nominativi n. 2 — **Ammontare della rendita** L. 2075 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data della ricevuta: 8 settembre 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Ortona Luigi di Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 16 — Ammontare della rendita L. 955 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data della ricevuta: 8 settembre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Ortona Luigi di Giuseppe — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1922.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 23 dicembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI

Smarrimento di ricevuta (2ª *pubblicazione*). (El. n. 16).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 477 — Data della ricevuta: 20 aprile 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione della ricevuta: Burlacchini Livio fu Ferdinando — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 129 — Consolidato 3 0{0 — Decorrenza 1° ottobre 1920.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 2 dicembre 1922

Il direttore generale
GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

Elenco n. 16

3ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 0{0 » » » » »	1894 2612 3368 3828 4342 2611	105 — 140 — 105 — 105 — 105 — 17 50	Merlo Claudio-Francesco-Mario di Maurizio, domic. a S. Giorgio Canavese; con usufrutto a Merlo *Maurizio* fu Maurizio	Intestata come contro; con usufrutto a Merlo *André-Maurice* (Andrea-Maurizio) fu Maurizio
» » » »	1895 3366 3829 4343	15 — 14 — 14 — 14 —	Merlo Lucia di Maurizio, ved. di Carlham Francesco, domic. come sopra; con usufrutto come sopra	
» »	3831 4945	14 — 14 —	Merlo Elisa-Rosa-Maria di Maurizio, moglie di Merlo Giacomo, domic. come sopra, con usufrutto come sopra	
Cons. 5 0{0	246167	3165 —	Fazi *Marietta* e Tullio *fu* Francesco, minori, sotto la patria potestà della madre Valenti Anita di Achille *ved.* Fazi, domic. a Livorno; con usufrutto vitalizio a Valenti Anita di Achille, ved. di Fazi Francesco, domic. a Livorno	Fazi *Marcella* e Tullio *di* Francesco, minori, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a *Foligno (Perugia)*; con usufrutto vitalizio e Valenti Anita di Achille, *moglie* di Fazi Francesco, domiciliata a Livorno
Cons. 5 0{0	753777	700 —	Avigdor Federico, Mario, Riccardo, Ottavio e Giacomo fu Tranquillo, domiciliato a Torino; con usufrutto a Todros *Consolina* fu Raffaele ved. di Avigdor Tranquillo, domic. a Torino	Avigdor Federico ecc., con usufrutto a Todros *Nina* fu Raffele, vedova Avigdor ecc.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n 298, diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 25 novembre 1922.

Il direttore generale : GARBAZZI.

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 17).

3ª pubblicazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
Cons. 5 0[0	232487	500 —	*Maccio Giuseppe* fu Raimondo, dom.to a New-York	*Tirimbò Antonio* fu Andrea, dom.to a Castelforte (Caserta)
»	79789	50 —	*Rossaro* Giambattista fu Francesco, dom.to a Castellammare di Stabia (Napoli)	*Rossano* Giambattista, ecc. come contro
3,50 0[0	789785	315 —	Bianchi *Catterina* fu Paolo, moglie di Savio *Carlo*, dom.ta a Novi Ligure (Alessandria). Vincolata	Bianchi Maria-Maddalena-Caterina-Emilia fu Paolo, moglie di Savio *Luigi-Carlo* ecc. come contro
Cons. 5 0[0	263474	50 —	Maglio Federico fu Carlo, dom.to a Biella (Novara). Vincolata	Maglio *Filiberto* fu Carlo ecc. come contro
3,50 0[	374342	56 —	Soggetti *Rosalia* fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre Gandola Maria di Giovanni, dom.ta a Gravedona (Como)	Soggetti *Giuditta-Antonia-Rosalia* fu Giovanni, minore, ecc., come contro
Cons. 5 0[0	040706	170 —	Genini *Giuseppe* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Rolandi Teresa fu Giuseppe, ved. di Genini Antonio, dom.to a Crevola d'Assola (Novara)	Genini *Carlo Giuseppe detto Giuseppe* fu Antonio, minore ecc. come contro
»	180864	1250 —	*Vito Rocco* fu Antonio, domiciliato a New York	*Leone Vito Rocco* fu Antonio, dom.to a New-York
»	73112	435 —	*Poli* Ginevra fu Albano, nubile, dom.ta a Los Angeles (California - America)	*Pola* Ginevra fu Albano, nubile, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 dicembre 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Sottosegretariato per le antichità e le belle arti

Concorso
al Pensionato artistico Nazionale in Roma

IL MINISTRO

Veduti il regolamento per il Pensionato artistico in Roma, approvato con R. decreto 27 giugno 1919, n. 543, e modificato con Regi decreti 20 dicembre 1919, n. 2643, 15 luglio 1920, n. 1102, e 18 dicembre 1921, n. 2058, e il R. decreto 15 settembre 1922, numero 1533, che approva nuove norme per il concorso al Pensionato stesso:

DECRETA:

Art. 1.

È aperto il concorso a due pensioni di Stato in Roma: un per la pittura ed una per la decorazione.

Le pensioni sono di L. 4500 l'anno (la quale somma, limitatamente a tutto il 30 giugno 1923, è stata elevala a L. 6480), oltre all'alloggio e allo studio gratuito in Roma ed ai viaggi d'istruzione, ed hanno la durata di due anni a decorrere dal 1° marzo 1923. È data facoltà per coloro che ne siano giudicati meritevoli, di prorogare per un altro biennio il godimento della pensione. In questo secondo periodo potrà essere affidata ai pensionati la esecuzione di determinati lavori d'arte.

Ai pensionati spettano i diritti ed incombono i doveri determinati dal regolamento e dalle nuove norme sopracitate.

Art. 2.

Al concorso possono essere ammessi gli artisti italiani i quali al 31 dicembre 1922 non abbiano superato il 27° anno di età. Tale

limite di età, ai sensi del R. decreto 15 luglio 1920, n. 1102, è elevato a 32 anni per i concorrenti alla pensione di decorazione.

Non è permesso ai pensionati di cumulare altre pensioni, borse di studio o somiglianti benefizi, sieno provinciali, comunali o lasciti privati.

Art. 3.

concorso avrà luogo nei seguenti Istituti:

1. Istituto di belle arti di Bologna.
2. Accademia di belle arti di Carrara.
3. Istituto di belle arti di Firenze.
4. Istituto di belle arti di Lucca.
5. Accademia di belle arti di Milano
6. Istituto di belle arti di Modena.
7. Istituto di belle arti di Napoli.
8. Istituto di belle arti di Palermo.
9. Istituto di belle arti di Parma.
10. Istituto di belle arti di Roma.
11. Accademia di belle arti di Torino.
12. Istitnto di belle arti di Venezia.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, con la precisa indicazione dell'arte per la quale si concorre, debbono essere presentate alla Direzione di uno dei detti Istituti, non piùtardi del 10 gennaio 1923, e devono essere scritte su carta bollata da lire una ed accompagnate dal certificato di nascita, dal certificato di buona condotta e da quello di penalità (quest'ultimi con data non anteriore al 1° dicembre 1922) tutti regolarmente legalizzati.

La prova di ammissione al concorso avrà luogo in tutti gli Istituti nei giorni 15 e 16 gennaio 1923 per i pittori e nel giorno 15 gennaio 1923 per i decoratori e consisterà:

a) per i pittori nell'esecuzione in non più di sedici ore, ripartite in due giorni consecutivi, di un disegno a carbone di una figura nuda su foglio di carta bianca che misuri metri 1 di altezza per cm. 70 di larghezza;

b) per i decoratori di uno schizzo di una composizione, estemporanea decorativa a bianco e nero, da eseguirsi in non più di dieci ore in un sol giorno.

Per la prova di pittura il modello nudo sarà messo in posa dal titolare della disciplina e, in mancanza di esso, dal capo dell'Istituto o da altro insegnante da questi delegato.

Il tema della prova di decorazione sarà dato dal Consiglio dei professori.

Art. 5.

Le prove di ammissione al concorso saranno giudicate da una Commissione composta del capo dell'Istituto che la presiede e dei titolari delle materie oggetto del concorso, e, in caso di impedimento di alcuno di tali membri, da altro insegnante dell'Istituto, di materia affine, designato dal capo dell'Istituto.

Art. 6

Le prove del concorso saranno due.

Art. 7.

La prima prova comincerà il giorno 5 febbraio 1923 e consisterà per i pittori nella esecuzione di una mezza figura dal vero, nuda o vestita, dipinta a olio. In questo saggio una parte almeno dovrà essere condotta al punto da dare esatta misura delle qualità pittoriche del candidato. I candidati dovranno provvedersi a loro spese di un modello conosciuto dall'Istituto.

Per i decoratori, la prova consisterà nella composizione dipinta o modellata, o dipinta e modellata insieme, di un bozzetto su tema dato, da eseguirsi in pittura o in plastica o nelle due forme riunite a scelta del concorrente.

La misura di tale sviluppo sarà fornita, col tema di concorso, dal Ministero dell'istruzione pubblica su proposta dei membri competenti della III sezione del Consiglio superiore.

Per l'esecuzione di dette prove i candidati disporranno di un periodo di giorni 15, consecutivi, di non più di otto ore di lavoro ciascuno.

Art. 8.

Durante la esecuzione delle prove di cui all'articolo precedente ciascuno dei concorrenti verrà isolato e chiuso

Art. 9.

Tali prime prove saranno giudicate presso le singole sedi di esami, da una Commissione composta dal capo dell'Istituto, dall'insegnante titolare della materia oggetto di esame, da altro insegnante scelto dal Consiglio dei professori e da due membri estranei designati dal Ministero.

La Commissione presso ciascun Istituto designerà un unico candidato alla gara definitiva per ognuna delle pensioni messe a concorso, tenendo conto, sia del merito relativo rispetto agli altri concorrenti, sia del merito assoluto in rapporto all'importanza del concorso.

A parità di merito fra i candidati, si terrà conto, per la scelta, delle benemerenze di guerra e, in mancanza, sarà preferito il più giovane.

Art. 10.

Il capo dell'Istituto dove si svolge il concorso sarà responsabile della rigorosa osservanza delle disposizioni contenute nei precedenti articoli

Art. 11.

La seconda gara, quella finale, avrà luogo in Roma.

I candidati che vi si recheranno da altre sedi saranno rimborsati delle spese del viaggio in seconda classe e riceveranno dieci diarie di lire quaranta ciascuna.

Art. 12.

Le prove della gara finale sono artistiche e di cultura.

Le prove consisteranno:

a) per i pittori, nello svolgimento di un bozzetto dipinto, di composizione, su tema dato, da eseguirsi in un sol giorno di dieci ore di lavoro al massimo.

b) per i decoratori nella esecuzione di un particolare, tratto dalla prova precedente, suggerito dal Ministero, volta per volta, insieme con le misure in iscala e da eseguirsi in non più di tre giorni di lavoro di dieci ore ciascuno al massimo.

A questa prova è applicabile la disposizione dell'art. 8.

La prova di cultura consisterà nello svolgimento di un tema scritto di cultura artistica generale da eseguirsi in un sol giorno in non più di dieci ore e a cui saranno sottoposti i concorrenti di tutte le arti, con tema distinto per ciascuna arte.

Art. 13.

Gli elaborati, presentati in ogni grado del concorso, compresa la prova di ammissione, da ciascuno dei candidati ammessi alla gara finale, saranno sottoposti al giudizio della sezione 3ª del Consiglio superiore per le antichità e le belle arti e saranno esposti al pubblico avanti e dopo tale giudizio.

Roma, 2 dicembre 1922.

Per il ministro
LUIGI SICILANI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.